

*5/5/13
inviare il
documento
al
direttore
della
SSIC
2013*

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE
Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Allegato n. 1 alla convenzione D.S. n. 33212 del 8 maggio 2013
composto di n. 1 foglio

SSIC
HECE
- Studi Superiori in Ingegneria Clinica
- Higher Education in Clinical Engineering

Destinataria: ASL n°5 di Oristano
Indirizzo: Via Carducci n°35
Referente: Direttore Generale

Trieste, 7 Maggio 2013

Oggetto: richiesta stipula convenzioni tirocinio/tesi Università di Trieste

Gent.mo Dott. Mariano Meloni,

siamo a proporLe la stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocinii/tesi presso la vostra Azienda, data la richiesta di svolgere tale attività da parte della studentessa Giulia Abis.


Poiché a Trieste esistono sia la laurea Magistrale in Ingegneria Clinica che i Master in Ingegneria Clinica, gli studenti interessati alle attività in oggetto devono rientrare nella convenzione relativa alla tipologia di studio da loro seguito. Pertanto è opportuno siglare sia una convenzione per la laurea (allegato 1) sia una per i master (allegato 2). Ciò si rende necessario in quanto i direttori responsabili delle convenzioni sono diversi: nel primo caso si tratta del Direttore del dipartimento, nel secondo del Direttore dei master.

Gli schemi allegati sono stati approvati dalle strutture universitarie competenti per cui, nel caso in cui andassero bene così come stanno, è sufficiente farci pervenire in duplice copia lo schema opportunamente completato con i dati della Azienda e firmato dal Responsabile.

Nel caso invece in cui fosse necessario apportare modifiche all'uno o all'altro schema sarà necessario farci pervenire la proposta della convenzione modificata in modo che si possa seguire l'iter previsto di approvazione attraverso il Senato Accademico. In questo caso i tempi saranno più lunghi in quanto l'ufficio dell'ateneo preposto alle convenzioni dovrà predisporre la documentazione da sottoporre al Senato che si riunisce mediamente una volta al mese.

Nel ringraziare per la disponibilità dimostrata si confida in un rapido riscontro e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario.

Distinti saluti



Agostino Accardo
Direttore Master in Ingegneria Clinica
Presidente Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Clinica
Università degli Studi di Trieste
Tel: 040-5587148
e-mail: accardo@units.it

*Visto il
fornire dell'inf. Seno
in autografo
22/5/2013*

ASL N. 5 - ORISTANO	
Resp. Proc. <u>AA.GG</u>	
PERVENUTO IL	
- 7 MAG. 2013 <i>Acc</i>	
Prot. n. <u>33212</u>	del <u>8</u> MAG. 2013
Altri	



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE
Dipartimento di Ingegneria e Architettura

... e ... deliberazione D.C.
n. ...
composto di n. 6 fogli.

.Trieste,

Prot. N. _____ dd. _____

<Destinatario>

Anno _____ tit. _____ cl. _____ fasc. _____

All. _____

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO v. 1.5

(L. 24.06.1997 N° 196 art.18 - D.M. 25.03.1998 N° 142, D.M. 03.11.1999 N° 509 –
D.M. 04.08.2000 – D.M. 28.11.2000 – D.M. 22.10.2004 N° 270 –
DD.MM. 16.03.2007 – D. Pres FVG 103/2010)

TRA

Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell' Università degli Studi di Trieste con sede in Via Valerio n. 6/4, codice fiscale 80013890324, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Direttore, Prof. Iginio Marson, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università medesima, Via Valerio n. 6/4, Trieste

E

Il/la [denominazione del soggetto ospitante] con sede legale in [città], [indirizzo], [codice fiscale/partita iva, lasciare solo la voce corretta], d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal/dalla [nominativo del rappresentante legale] nato/a a [luogo di nascita] il

Premesso

- Che l'art. 10 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n° 509 prevede tra le attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi qualificanti, attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
- Che il decreto ministeriale 25 marzo 1998 n°142 in esecuzione della legge 24 giugno 1997 n° 196 prevede la promozione di tirocini di formazione e di orientamento in impresa e che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n° 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n° 1859;
- Che il decreto ministeriale 4 agosto 2000 sancisce che i corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali;
- Che il decreto ministeriale 28 novembre 2000 prevede attività di stage e tirocinio formativo in relazione agli obiettivi specifici delle singole classi;



- Che l'art. 10 comma 5 lett. d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 prevede che "Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere: (...) attività formative (...) volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
- Che i decreti ministeriali del 16 Marzo 2007, definiscono, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n.270, le classi dei corsi di lauree universitarie e magistrali;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della L. 24.06.1997 n° 196, del D.L. 25.03.1998 n° 142, del D.M. 03.11.1999 n° 509, del D.M. 22.10.2004 n. 270, del D.M. 04.08.2000, del D. M. 28.11.2000, dei DD. MM. 16.03.2007 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Trieste.

Art. 2

- 2.1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
- 2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- 2.3 Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

- 3.1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

4.1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a



segnalare tempestivamente l'evento all'Università di Trieste, soggetto promotore, e a inviare tempestivamente il tirocinante infortunato presso una struttura di primo soccorso. L'ente promotore, a sua volta, ha l'obbligo di dare notizia dell'avvenuto infortunio all'autorità locale di pubblica sicurezza e all'INAIL, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

4.2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Il soggetto ospitante è tenuto, ai sensi del D. Lvo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del D. M. 363/98 e del Regolamento di Ateneo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, a:

- formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi connessi all'impresa;
- attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
- fornire i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ove previsti.

L'Università provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità allo svolgimento delle attività formative qualora richiesto dall'impresa.

Trieste,

(Firma per il soggetto ospitante)

(Firma per il soggetto promotore)



CONVENZIONE fra L'Università degli Studi di Trieste e Nome ente

Per lo svolgimento dei tirocini pratici per i Master organizzati nell'ambito degli Studi Superiori in Ingegneria Clinica (*Higher Education in Clinical Engineering*) - Master in Ingegneria Clinica (MIC) e *Specialist Master of Management in Clinical Engineering* (SMMCE) - dell'Università degli Studi di Trieste, nonché per una più ampia collaborazione sia didattica che scientifica, le parti stipulano e convengono:

- visti gli art. 25 e 27 del DPR 382/80, l'art.3 comma 8 del D.M. 509 del 3.11.1999 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il Regolamento didattico di Ateneo vigente;
- visti il D.L.vo 626/94, il D.L.vo 363/98 e il D.L.vo 81/08 (e successive modificazioni ed integrazioni) ed il Regolamento di Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste in tema di sicurezza e salute dei lavoratori;
- considerato che i Master attivati nell'ambito degli Studi Superiori in Ingegneria Clinica hanno lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel campo dell'ingegneria clinica, ovvero di preparare ingegneri in grado di coordinare i servizi di Ingegneria Clinica, i cui compiti sono la valutazione, l'installazione, la manutenzione, l'adeguamento della strumentazione e delle attrezzature in uso nei servizi sanitari (in particolare all'interno dei presidi ospedalieri), la cura di un loro impiego sicuro, appropriato ed economico e la collaborazione con gli operatori sanitari nell'impiego di metodologie ingegneristiche nella soluzione di problemi clinici e gestionali;
- considerato che i Regolamenti didattici dei corsi di studio prevedono che nell'anno di corso di ciascun Master lo studente debba svolgere un tirocinio pratico di almeno 4 crediti (pari a 100 ore di tirocinio) presso presidi sanitari riconosciuti dai Consigli dei Master nonché presso altri Enti o Servizi equivalenti di Enti ritenuti idonei dai Consigli stessi;
- considerato che i Consigli congiunti del Master in Ingegneria Clinica e dello *Specialist Master in Clinical Engineering* nella seduta del XXXX hanno riconosciuto Nome Ente quale Ente idoneo ai fini dell'espletamento del tirocinio da parte degli studenti dei Master;
- considerato che le parti intendono dar vita ad una ampia collaborazione didattica e scientifica che preveda la possibilità per l'Ente XXXX di contribuire all'offerta formativa degli Studi Superiori in Ingegneria Clinica tramite proprio personale qualificato, incaricandolo, d'intesa e su richiesta del Direttore dei Master, di svolgere seminari, lezioni, esercitazioni pratiche o corsi di insegnamento senza oneri a carico dell'Università di Trieste;

L'Università degli Studi di Trieste, C.F. 80013890324; rappresentata dal Direttore degli Studi Superiori di Ingegneria Clinica SSIC-HECE, prof. Agostino Accardo, per la sua carica domiciliato in piazzale Europa 1, 34100 Trieste, autorizzato alla stipula del presente atto, giusta delibera dei Consigli congiunti del Master in Ingegneria Clinica e dello *Specialist Master in Clinical Engineering* nella seduta del 22.10.2012 e del Senato Accademico dell'Università di Trieste del 7.12.2004

e Nome Ente, con sede in XXXX, via XXXX, P.IVA XXXX, rappresentata dall'Amministratore Delegato dott. XXXX, per la sua carica domiciliato presso la sede della Società ed autorizzato alla stipula del presente atto mediante delibera del CdA del XXXX,

stipulano la seguente convenzione:

ART. 1

L'Ente XXXX (di seguito nominato Ente) autorizza gli studenti dei Master organizzati nell'ambito degli Studi Superiori in Ingegneria Clinica (MIC e SMMCE) dell'Università degli Studi di Trieste (di seguito denominati



Master i, allo svolgimento (totale o parziale) del tirocinio professionale previsto dai Regolamenti didattici di ciascun Master nelle proprie strutture e garantisce la messa a disposizione di personale che guidi l'esperienza di tirocinio.

ART. 2

I Master, in accordo con l'Ente, tramite i propri docenti o il proprio Direttore, provvedono a programmare e valutare i tirocini nonché i risultati conseguiti dagli studenti.

ART. 3

La presente convenzione non implica oneri di spesa per l'Università di Trieste. L'effettuazione dei tirocini, peraltro, non comporta alcun onere finanziario per l'Ente, né l'assunzione di responsabilità relative ad eventuali incidenti o danni causati dai tirocinanti.

ART. 4

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Durante lo svolgimento del tirocinio l'Ente si impegna a segnalare tempestivamente l'evento all'Università.

ART. 5

Il tirocinio svolto dagli studenti dei Master non crea alcun obbligo di natura lavorativa per l'Ente, in quanto si differenzia sia dal rapporto di apprendistato regolato dagli artt. 2130 e seguenti del Codice Civile, che dal rapporto di lavoro dipendente.

ART. 6

In qualsiasi momento, previa comunicazione tra le parti, l'Ente può revocare l'autorizzazione a svolgere l'attività di tirocinio, qualora particolari e imprevedute esigenze lo richiedano; i Master hanno la facoltà di interrompere il tirocinio qualora l'esperienza non risponda alle esigenze formative dello studente.

ART. 7

L'Ente è tenuto, ai sensi del D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del D. L.vo 363/98 e del Regolamento di Ateneo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, a:

- formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi connessi all'impresa;
- attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
- fornire i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ove previsti.

L'Università provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità allo svolgimento delle attività formative qualora richiesto dall'impresa.

ART. 8

L'attivazione del tirocinio è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Direttore dei Master dell'oggetto specifico del tirocinio, della sua durata complessiva e del periodo di svolgimento del medesimo, che dovranno essere comunicati al Direttore dei Master a cura dello studente interessato d'intesa con la persona dipendente dall'Ente indicata dallo stesso quale responsabile dell'attività di tirocinio. L'autorizzazione del Direttore sarà comunicata, anche per via telematica, allo studente interessato ed all'Ente.

ART. 9

L'Ente si impegna ad incaricare proprio personale qualificato, d'intesa e su richiesta del Direttore dei Master, a contribuire all'offerta didattica dei Master mediante lezioni, seminari, esercitazioni pratiche, corsi di insegnamento (ivi compresa la partecipazione alle commissioni d'esame), concordandone previamente oggetto e durata con il Direttore dei Master, senza che tale forma di collaborazione didattica comporti alcun onere finanziario a carico dell'Università di Trieste.

ART. 10



L'Ente e i Master dichiarano la propria disponibilità ad una più ampia collaborazione, sia didattica che scientifica, che verrà di volta in volta definita e concordata, se necessario con atti aggiuntivi alla presente convenzione.

ART. 11

La presente convenzione ha durata di anni due a far data dalla sottoscrizione della stessa ed e' da intendersi tacitamente rinnovata qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quattro mesi prima della scadenza.

ART. 12

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme vigenti in materia universitaria.

ART. 13

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Trieste.

per XXXX
L'Amministratore Delegato
(XXXXX)

per l'Università di Trieste
il Direttore SSIC-HECE
(Prof. Agostino Accardo)

Data e luogo,